

REGOLAMENTO ACCORDO PRESTAZIONI STRAORDINARIE
Ex Accordo 31 ottobre 2025

NORMA GENERALE

Le risorse, pari a 30 milioni di euro accantonate al 30 settembre 2025 presso CNCE nel Fondo Prepensionamenti, saranno destinate alle prestazioni straordinarie stabilite dall'accordo delle Parti Sociali sottoscritto in data 31 ottobre 2025.

Di tali risorse, 15 milioni di euro verranno conferiti da CNCE, entro il 28/02/2026, al Fondo Sanedil per l'erogazione della prestazione "Sostegno Studio", nel rispetto delle seguenti linee guida e del Regolamento attuativo predisposto dal Sanedil.

VALIDITA'

Le prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027.

SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.

A chi è rivolto: figli di lavoratori operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro, regolarmente denunciati alla data del sinistro, presso Cassa Edile/Edilcassa, il cui decesso sia avvenuto a far data dal 1° Gennaio 2021.

Beneficio: corrisposto sotto forma di sostegno allo studio pari a 1.000 euro mensili, a decorrere dall'iscrizione al 1° anno delle scuole secondarie di secondo grado fino alla eventuale laurea, con un massimo di 10mila euro annui per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado e di 12mila euro annui nell'ipotesi di frequenza di corsi universitari.

L'infortunio che ha causato il decesso del lavoratore deve essere attestato dal richiedente del beneficio (o da chi per lui, se minorenni) con apposito provvedimento di accertamento definitivo dell'Inail.

Il beneficiario (o chi per lui, se minorenni), inserito in un percorso di studi, dal primo anno della scuola secondaria di secondo grado fino all'eventuale laurea, sia essa triennale che magistrale, presenterà specifica domanda al Sanedil, utilizzando l'apposita modulistica, corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento attuativo.

Al ricevimento della domanda, il Sanedil procederà alla verifica della presenza di tutti i requisiti e della documentazione fornita, al fine dell'erogazione della prestazione.

In caso di documentazione incompleta, il Sanedil richiederà l'eventuale integrazione della stessa. Decorso 60 giorni dalla richiesta di integrazione senza esito positivo, la richiesta si riterrà decaduta.

Il beneficiario potrà ripresentare la domanda.

Il diritto a tali prestazioni è riconosciuto a far data dal 1° gennaio 2026. Eventuali anni di studio precedenti non danno diritto al rimborso delle annualità pregresse.

Scuole Superiori: per il primo anno il beneficiario (o chi per lui, se minorenni) dovrà allegare il certificato di iscrizione all'istituto prescelto; per gli anni successivi al primo, dovrà allegare il

certificato che attesti la regolare iscrizione scolastica. Il sostegno allo studio, per l'anno 2026, sarà erogato anche per le mensilità decorrenti da settembre 2025 con effetto retroattivo.

Il sostegno allo studio sarà erogato per un numero massimo di anni equivalente alla durata della scuola secondaria di secondo grado, con un solo eventuale ulteriore anno nell'ipotesi di bocciatura. Al termine di ogni anno, il beneficiario, o chi ne fa le veci, dovrà presentare al Sanedil apposito attestato di frequenza. In assenza di detto attestato, non sarà possibile effettuare le erogazioni per gli anni successivi.

Sostegno allo studio per studi universitari o assimilati ai sensi della normativa vigente (ad esempio, accademie, conservatori, ecc.): per il primo anno il beneficiario dovrà allegare il certificato di iscrizione al corso di laurea della Facoltà universitaria; per gli anni successivi al primo e fino al conseguimento della laurea (sia essa triennale che magistrale) dovrà allegare l'iscrizione all'anno accademico successivo e l'attestazione di almeno due esami superati nell'anno accademico precedente. In assenza di tale documentazione, non sarà possibile effettuare le erogazioni per gli anni successivi.

In casi eccezionali, il Sanedil potrà valutare eventuali gravi motivi che giustifichino il mancato superamento dei predetti due esami nel singolo anno.

Il sostegno allo studio sarà erogato esclusivamente per la durata prevista dal piano di studi scelto.

Per gli studenti-lavoratori il sostegno allo studio verrà erogato fino ad un massimo di tre anni fuori corso, solo a seguito di presentazione di regolare lettera di assunzione e allegando il contratto di lavoro, fermo restando il superamento dei suddetti due esami l'anno.

L'erogazione della prestazione avverrà con cadenza trimestrale tramite bonifico bancario. Sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente al Sanedil l'eventuale interruzione del percorso di studi.

Nell'ipotesi di mancata o non tempestiva comunicazione al Sanedil relativa alla interruzione degli studi, sarà attivato il recupero di quanto erogato successivamente alla suddetta interruzione.

Al fine di monitorare l'utilizzo delle risorse stanziare per la prestazione "Sostegno Studio", il Fondo Sanedil provvede a predisporre apposita rendicontazione, da trasmettere alle Parti istitutive, con cadenza semestrale, nonché al termine del periodo di sperimentazione.

PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

A chi è rivolto: all'operaio che, ai sensi dell'art. 26 del Ccnl Confapi Aniem, ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia e presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi in casi di estrema fragilità legata a malattie oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti, e potrà richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, con riconoscimento, da parte dell'Inps, di una invalidità permanente pari o superiore al 50%.

Beneficio: La prestazione straordinaria è pari al massimale Naspi previsto, così come comunicato ogni anno dall'Inps, per un periodo massimo di sei mesi (anche in caso di richiesta di aspettativa

superiore al semestre) e relativo riscatto contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2026, nel limite massimo delle risorse destinate a tal fine, ovvero 7,5 milioni di euro.

Nei 30 giorni antecedenti la scadenza del periodo di comporto, l'operaio presenta all'azienda/datore di lavoro richiesta scritta di aspettativa non retribuita per motivi di salute, ai sensi dell'accordo del 31 ottobre 2025, utilizzando l'apposito modulo che sarà predisposto dalla CNCE.

L'operaio presenterà alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto, su apposito modulo predisposto dalla CNCE, copia dell'autorizzazione dell'impresa all'aspettativa non retribuita di cui sopra e la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia, comprensiva dell'attestazione relativa all'invalidità, nonché la dichiarazione dell'operaio stesso di non aver richiesto la prestazione ad altra Cassa Edile/Edilcassa.

La Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, ricevuta la documentazione e dopo averla verificata, invierà la richiesta alla CNCE la quale verserà alla stessa, mensilmente, la somma corrispondente alla prestazione straordinari, come sopra specificata, per la successiva erogazione al lavoratore interessato.

Per il periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute ai sensi del d.lgs 564/1996 e della circolare Inps 220/96, il lavoratore provvederà a certificare (attraverso un ente accreditato Inps - patronato) il riscatto contributivo maturato per il periodo di aspettativa.

L'importo di tale riscatto, accompagnato dalla certificazione di cui sopra, verrà richiesto alla CNCE dalla Cassa Edile/Edilcassa di competenza e successivamente sarà erogato da quest'ultima direttamente al lavoratore al momento dell'autorizzazione da parte dell'Inps al riscatto contributivo. Le erogazioni successive alla prima avverranno soltanto dietro presentazione da parte del lavoratore del bollettino Inps saldato.

Le Parti sociali si incontreranno entro la data del 30 Settembre 2026 per monitorare e verificare l'andamento delle suddette prestazioni ed individuare eventuali adeguamenti delle stesse.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

A chi è rivolto: operaio edile regolarmente denunciato presso Cassa Edile/Edilcassa.

Beneficio: una tantum nel biennio 2026/2027 di importo pari a 500 euro a copertura di canoni di locazione e/o rate di mutuo, nel limite massimo delle risorse destinate a tal fine, ovvero 7,5 milioni di euro.

Il lavoratore presenterà alla Cassa Edile/Edilcassa, su apposita modulistica predisposta dalla CNCE, la richiesta del contributo straordinario, allegando il contratto di locazione e/o il mutuo intestati o cointestati al lavoratore stesso, nonché una apposita dichiarazione di non aver richiesto il suddetto contributo straordinario ad altra Cassa Edile/Edilcassa.

La Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, una volta ricevuta la documentazione e dopo averla verificata, invierà la richiesta, corredata dalla prevista documentazione, alla CNCE, utilizzando l'apposito indirizzo PEC che sarà reso disponibile dalla CNCE stessa.

Le richieste saranno evase secondo un criterio strettamente cronologico, sulla base delle istanze pervenute al suddetto indirizzo PEC.

La CNCE erogherà alla Cassa Edile/Edilcassa l'importo corrispondente alle istanze accolte. Successivamente la Cassa Edile/Edilcassa liquiderà l'importo al lavoratore richiedente tramite bonifico bancario.

Eventuali richieste superiori al suddetto limite massimo di 7,5 milioni di euro saranno accantonate per eventuali determinazioni delle Parti Sociali.

Le Parti sociali si incontreranno entro la data del 30 Settembre 2026 per monitorare e verificare l'andamento delle suddette prestazioni ed individuare eventuali adeguamenti delle stesse.

CONFAPI ANIEM



FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL

